

## I.C. "CHIOGGIA 2"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)
Telefono 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821
Mail:VEIC853008@istruzione.it - Codice fiscale 91020320270

CHIOGGIA, 12/10/2021

CIRCOLARE N.65

## Ai Signori

- Personale A.T.A.
- Docenti Scuola Infanzia, Primaria Secondaria di 1 grado LORO SEDI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall' Associazione Sindacale F.I.S.I.

In merito allo sciopero indetto dal 15 al 20 ottobre dall' associazione sindacale FISI si richiama l'attenzione sulla nota allegata del Ministero dell'Istruzione – Ufficio di Gabinetto – n. 43553 del 08/10/2021 contenente il parere della Commissione di garanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Monica Guaraldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93

MI.REGISTRO UFFICIALE.U.0043553.08-10-2021

E, p.c.



## Ministero dell'istruzione Ufficio di Gabinetto

Agli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Alla

Commissione di Garanzia per l'attuazione

della legge sullo sciopero nei servizi

pubblici essenziali

segreteria@pec.commissionegaranziascioperc

getto:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali de dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli a 3 e 10.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695 10/2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. \_ Federazione Italia dacati Intercategoriali – ha proclamato "lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltravie ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021".

A tal riguardo, la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, com ett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non ricorrenti nello sciopera cie i presupposti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, osservando altresi com lesimo, per come formulata la proclamazione, non potesse essere qualificato come generale, bensì "co insione coinvolgente una pluralità di settori".

Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in te arefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopere reategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un'incidenza si tinuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in via d'urgenza il "mancato rispetto de ola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successi dificazioni", invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla ste ro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento.

Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante i ralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle sing sipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servinativi, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiam posizioni.